Conto Corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 38 del 15 febbraio 1934-XII

RR. Scuole tecniche ad indirizzo industriale

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2004.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Ancona in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale ed artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 25 settembre 1924, n. 1973, di riordinamento della R. Scuola industriale di Ancona;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 29 maggio 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Ancona, a datare dal 1° ottobre 1933-XI è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 37 — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di ANCONA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da:
a) un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.
Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.
Alla scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Ancona i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Ancona;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30,000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del Regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscritti non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per *merito* dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità

in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione *totale*, e ai sette decimi, per l'esenzione *parziale*.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per *merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'articolo 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di ANCONA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Tecnologia e laboratorio tecnologico per i meccanici - Disegno professionale per i falegnami ebanisti.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia** (per i falegnami ebanisti).	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incaricati	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capofficina per le macchine utensili	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore per trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	—	—	1	
5. Capofficina falegname-ebanista	—	—	1	
6. Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2005.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Teofilo Patini » di Aquila in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 2 ottobre 1924, n. 2066, di riordinamento della R. Scuola industriale « Teofilo Patini » di Aquila;
Visto il R. decreto 18 aprile 1926, n. 1216, che aggrega alla Scuola predetta una scuola secondaria di avviamento professionale e un laboratorio scuola per merletti a punto aquilano;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvato con decreto Ministeriale 5 aprile 1925, modificata con decreto Ministeriale 2 ottobre 1926;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Teofilo Patini » di Aquila, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
Il Laboratorio-scuola annesso è trasformato in R. Scuola professionale femminile.
È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 38. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Teofilo Patini » di AQUILA

Art. 1.

La Scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

La Scuola professionale femminile annessa ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione radioelettricisti.

La Scuola professionale femminile è costituita da un corso triennale professionale.

Alla scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

La Scuola professionale femminile consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Aquila;

c) di un contributo della Cassa di risparmio di Aquila;

d) di un contributo della Congregazione di carità di Aquila;

e) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

f) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Aquila i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministero per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Aquila;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Aquila;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Aquila;

e) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di Credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Le tasse dovute dalle alunne della scuola professionale femminile sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*), n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 30
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	» 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di idoneità	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscritti non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica Industriale di AQUILA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (Italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
5. **Tecnologia e laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica - Esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale nel corso di specializzazione per radioelettricisti.
7. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
8. **Legislazione e ordinamenti r. e.**	—	—	1	
9. **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina per l'aggiustaggio . .	1	Gruppo B Gradi dall' 11° al 10°	—	
2. Capo officina per macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capo officina radio-elettricista . . .	1	Id.	—	
5. Capo officina fonditore	1	Id.	—	
6. Sotto capi officina	—	—	2	
7. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
8. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custodi	1	

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Professionale Femminile annessa alla R. Scuola Tecnica Industriale di AQUILA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione (obbligo della direzione dei laboratori)** (1).	—	—	1	
2. **Cultura generale** (Italiano, storia, geografia, cultura fascista) (2).	—	—	1	
3. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia** (2).	—	—	1	
4. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	—	—	1	
5. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	—	—	1	
6. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
7. **Lavori donneschi** .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(1) Da affidarsi al Direttore della R. Scuola tecnica.
(2) Da affidarsi fino al completamento di orario al titolare della R. Scuola tecnica.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Maestra di laboratorio per il ricamo	—	—	1	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	—	—	1	
3. Maestra di laboratorio per le trine e i merletti	—	—	1	
4. Maestra di laboratorio per la biancheria	—	—	1	
5. Sottomaestra per l'economia domestica	—	—	1	
6. Vice segretaria	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidella	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2006.
Trasformazione del Regio laboratorio scuola di Arezzo in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174, 4 marzo 1926, n. 650, 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2297, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola di Arezzo;
Vista la pianta organica nella R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 16 settembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Arezzo a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 139. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di AREZZO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.
Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Arezzo;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Arezzo i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Arezzo;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Arezzo;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, da conferirsi per incarico, e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe . . .	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di AREZZO (*a*).

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo o grado	Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) **- Disegno professionale - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina meccanico	—	—	1	
2. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
Ercole.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2007.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Giuseppe Sacconi » di Ascoli Piceno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 25 settebmre 1924, n. 2011, di riordinamento della Regia Scuola industriale « Giuseppe Sacconi » di Ascoli Piceno;
Vista la pianta organica della Regia Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 27 aprile 1926;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Regia Scuola industriale « Giuseppe Sacconi » di Ascoli Piceno, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Ercole — Jung.

Visto, *il Guardasigilli:* De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 39. — Mancini.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Giuseppe Sacconi » di ASCOLI PICENO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ascoli Piceno;

c) di un contributo della Pia Casa di lavoro e di ricovero « Sgarigli » di Ascoli Piceno;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Ascoli Piceno i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Ascoli Piceno;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ascoli Piceno;

d) di un rappresentante della Pia Casa di lavoro e di ricovero « Sgarigli » di Ascoli Piceno;

e) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Ssuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe.	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore, agli otto decimi, per l'esenzione totale e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di *licenza* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Giuseppe Sacconi » di ASCOLI PICENO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche e esercitazioni Disegno di schemi Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina falegname-ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore e per trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capofficina per la lavorazione della pietra	—	Id.	—	
5. Capofficina per l'aggiustaggio	1	—	1	
6. Capofficina elettricista	—	—	1	
7. Sotto capofficina	—	—	2	
8. Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2008.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Asiago in Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 19 novembre 1925, n. 2196, di riordinamento del R. Laboratorio-scuola di Asiago;

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 31 marzo 1928;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Asiago, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 141. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di ASIAGO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1) falegnami ebanisti;

2) meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Asiago i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Asiago;

c) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe . . .	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di

istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di ASIAGO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 3 e 4. Quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi.
3. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	In tutte le classi per falegnami-ebanisti.
4. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.**	1	Id.	—	In tutte le classi per meccanici.
5. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
6. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine.**	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina meccanico	1	Id.	—	
3. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2009.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Atri in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 9203, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro di Atri con annesso laboratorio-scuola;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Atri, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 14. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di ATRI.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della Economia corporativa di Teramo;

c) di un contributo della Cassa di risparmio di Atri;

d) di un contributo dell'Orfanotrofio maschile Umberto I di Atri;

e) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

f) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

L'Orfanotrofio maschile Umberto I, fornisce i locali.

Il comune di Atri provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola, nonchè a future necessità di locali.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Atri;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Teramo;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Atri;

e) di un rappresentante dell'Orfanotrofio Umberto I di Atri;

f) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima iscrizione (immatricolazione) . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe . . .	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alla lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di ATRI *(a)*

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per meccanici).	—	—	1	
5. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
6. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico** (per meccanici).	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
7. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina meccanico	1	Id.	—	
3. Sottocapo officina meccanico . .	1	Gruppo C Grado 12°	—	
4. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2010.

Trasformazione della Regia scuola industriale di Avellino in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 2 ottobre 1924, n. 2065, di riordinamento della R. Scuola industriale di Avellino;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 16 dicembre 1925, modificato con decreto Ministeriale 19 gennaio 1928;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Avellino, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 40. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di AVELLINO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Avellino;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Scuola provvede ai locali. Il Comune di Avellino provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Avellino;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Avellino;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazioni di locali da parte del Comune, avendo la scuola sede propria.

30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di AVELLINO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (Italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche, ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina falegname-ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Sotto capofficina falegname-ebanista	1	Gruppo C Grado 12°	—	
6. Sotto capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
7. Sotto capofficina per le macchine utensili	—	—	1	
8. Sotto capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	—	—	1	
9. Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
10. Vice-segretario	—	—	1	
11. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	
Guardiano notturno	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2011.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Aversa in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 630; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2227, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio scuola di Aversa;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il Testo Unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931 n. 1175;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio Scuola di Aversa a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'Educazione Nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 142. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di AVERSA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

c) di un contributo dell'Istituto S. Lorenzo in Aversa;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Aversa i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della scuola.

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Aversa;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

d) di un rappresentante dell'Istituto S. Lorenzo di Aversa;

e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonorati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di AVERSA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) **- Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°		
2. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°		

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2012.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Bagnoli Irpino in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2223, di riordinamento del R. Laboratorio-scuola di Bagnoli Irpino;

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 31 marzo 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Bagnoli Irpino, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 143. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di BAGNOLI IRPINO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1) falegnami ebanisti;

2) meccanici;

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Bagnoli Irpino i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Bagnoli Irpino;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli

sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, numero 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gl'insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei lavori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944.

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di BAGNOLI IRPINO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 2 e 3. Quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Per i meccanici.
3. **Tecnologia - Disegno professionale**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
4. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
6. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per i meccanici).	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina falegname ebanisa .	—	—	1	
3. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2013.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Umberto I » di Bari in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il decreto in data 28 ottobre 1917, di riordinamento della R. Scuola industriale « Umberto I » di Bari;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 18 aprile 1923;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Umberto I » di Bari, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
E' approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 3 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 41. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Umberto I » di BARI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.
Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:
elettricisti;
radioelettricisti.
Alla Scuola sono annessi corsi di maestranze, che saranno regolati da apposito decreto.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo delle Reali Basiliche Palatine pugliesi in Bari;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Scuola provvede ai locali. Il Comune di Bari provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla fornitura di acqua per tutti i servizi (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del Ministero dell'interno;
c) di un rappresentante del comune di Bari;
d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune, avendo la scuola sede propria.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione). . . .	L.	20
frequenza per ciascuna classe.	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma.	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Umberto I » di BARI

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7, la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche e esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
7. **Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11 all'8	—	Nel corso di specializzazione per radioelettricisti.
8. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
9. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
10. **Legislazioni e ordinamenti r. e.**	—	—	1	
11. **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
12. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
13. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina per le macchine utensili	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
3. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Capofficina falegname-ebanista .	1	Gruppo B Grado dall'11 al 10°	—	
6. Capofficina	—	—	1	
7. Sottocapi officina	—	—	2	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custodi	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2014.

Trasformazione della Regia scuola industriale « Giovan Battista Bosco Lucarelli » di Benevento in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 2 ottobre 1924, n. 2067 di riordinamento della R. Scuola industriale « G. B. Bosco Lucarelli » di Benevento,

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 25 luglio 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Giovan Battista Bosco Lucarelli » di Benevento a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Laboratorio-scuola per arti edili annesso alla suddetta scuola, è sostituito da corsi per maestranze.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 42. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « G. B. Bosco Lucarelli » di BENEVENTO

Art. 1.

La scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto:

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Benevento;

c) di un contributo del Monte di Pegni « Orsini » di Benevento:

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Benevento i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della scuola.

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Benevento;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Benevento;

d) di un rappresentante del Monte di Pegni « Orsini » di Benevento;

e) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Mistero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.
Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, fermo restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.
Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « G. B. Bosco Lucarelli » di BENEVENTO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti; Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola; Elettrotecnica ed impianti elettrici; Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni; Disegno di schemi; Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Religione** .	—	—	1	—

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
4. Capofficina fonditore	1	Id.	—	
5. Capofficina	—	—	2	
6. Sottocapofficina aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
7. Sottocapofficina fucinatore per i trattamenti termici	1	Id.	—	
8. Sottocapofficina falegname ebanista	—	—	1	Attualmente coperto da personale titolare in soprannumero.
9. Sottocapofficina per le macchine utensili	—	—	1	
10. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
11. Applicati	1	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	—	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2015.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Bibbiena in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 630; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2202, di riordinamento del R. Laboratorio-Scuola di Bibbiena;
Vista la pianta organica del R. Laboratorio-Scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 5 novembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-Scuola di Bibbiena, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 144. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di BIBBIENA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Arezzo;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà della Scuola. Il comune di Bibbiena provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed alla provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola nonchè a future necessità di locali.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Bibbiena;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Arezzo;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore delle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendimento.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati e invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è concesso a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di BIBBIENA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 2 e 3. Quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Elementi di elettrotecnica (nella scuola) - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegni di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche (nel corso di specializzazione per elettricisti).
3. **Disegno professionale**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
6. **Meccanica e macchine - Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
3. Sottocapo officina	—	—	1	
4. Segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2016.

Trasformazione della Regia scuola industriale di Bolzano in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 30 novembre 1924, n. 2353 di riordinamento della R. Scuola industriale di Bolzano;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 16 aprile 1927;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Bolzano, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 337, foglio 43. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di BOLZANO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici;

3° edili.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

In attesa che siano regolati i corsi per maestranze, i corsi invernali triennali di perfezionamento per operai di industrie edili, fabbri, falegnami e decoratori, la Scuola complementare per apprendisti, la sala pubblica di disegno, i corsi speciali per elettrotecnici, motoristi e idraulici, continueranno a funzionare con l'attuale ordinamento.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Bolzano i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Bolzano;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del Regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati al pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per *merito* dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione *totale*, e ai sette decimi, per l'esenzione *parziale*.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di BOLZANO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5, 6 e 8 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti; Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola; Elettrotecnica ed impianti elettrici; Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni; Disegno di schemi; Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
8. **Tecnologia - Elementi di costruzione.**	1	Id.	—	Per gli edili.
9. **Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per gli edili.
10. **Religione.**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall' 11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili.	1	Id.	—	
3. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
4. Capofficina fucinatore e per trattamenti termici	1	Id.	—	
5. Capofficina edile	1	Id.	—	
6. Capofficina elettricista	—	—	1	
7. Sottocapo officina falegname ebanista.	1	Gruppo C Grado 12°	—	
8. Sottocapofficina per le macchine utensili.	1	Id.	—	
9. Sottocapi officina	—	—	5	
10. Segretario economo	1	Gruppo B. Grado 11°	—	
11. Applicato	1	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	4	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2017**.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Cagliari in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 2 ottobre 1924, n. 2068 di riordinamento della R. Scuola industriale di Cagliari;
Vista la pianta organica della R. Scuola suddetta, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Cagliari, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 44. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CAGLIARI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.
A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cagliari;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Scuola provvede ai locali; il Comune di Cagliari provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Cagliari;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cagliari;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazioni di locali da parte del Comune, avendo la scuola sede propria.

istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

o, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CAGLIARI

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine e disegno professionale per meccanici in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola; Elettrotecnica ed impianti elettrici; Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni disegno di schemi; Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Religione.**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo B Gradi dall' 11° all' 10°	—	
2. Capofficina macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore e per trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Sottocapofficina	—	—	2	
6. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
7. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
8. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custodi	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2018.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Caltanissetta in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650 - 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 2 maggio 1926, n. 896, di istituzione della R. Scuola industriale di Caltanissetta;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 23 giugno 1931;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Caltanissetta a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale;
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 45. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CALTANISSETTA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione meccanici.

A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Caltanissetta;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Caltanissetta i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Caltanissetta;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Caltanissetta;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano
di CALTANISSETTA

1 — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A, Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 3, 4 e 5 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B, Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine e disegno professionale per meccanici in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti.
4. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
5. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola; Elettrotecnica ed impianti elettrici; Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni; Disegno di schemi; Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
6. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
7. **Religione.**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore per i trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Sottocapi officina	—	—	2	
6. Segretario economo	1	Gruppo B. Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **2019.**

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Campobasso in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 4 giugno 1925, n. 1111, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Campobasso;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 30 novembre 1929;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Campobasso, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 145. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CAMPOBASSO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1) falegnami ebanisti;
2) meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Campobasso;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Campobasso i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della scuola.

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Campobasso;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Campobasso;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico, e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CAMPOBASSO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e chimica.**	—	—	1	
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per meccanici) **Macchine** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) **- Laboratorio tecnologico** (per meccanici).	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) **Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso di specializzazione per elettricisti)	—	—	1	
7. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami-ebanisti).	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°		
2. Capo officina meccanico	1	Id.		
3. Capo officina falegname ebanista .	1	Id.		
4. Capo officina elettricista . . .	1	Id.		
5. Sottocapo officina meccanico.	1	Gruppo C Grado 12°		
6. Sottocapo officina falegname ebanista	1	Id.		
7. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°		
8. Applicato di segreteria	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2020.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Castrovillari in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 21 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 630; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 30 ottobre 1924, n. 2208 di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Castrovillari;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 10 luglio 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Castrovillari, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 146. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CASTROVILLARI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° edili.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Cosenza;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Castrovillari i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Castrovillari;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cosenza;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola. Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a fami-

glie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CASTROVILLARI (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per meccanici).	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) (per meccanici e per falegnami-ebanisti) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Disegno professionale** (per falegnami-ebanisti).	—	—	1	
7. **Tecnologia** (per edili) **- Elementi di costruzioni.**	—	—	1	
8. **Disegno professionale** (per edili).	—	—	1	
9. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo o grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina meccanico	1	Id.	—	
3. Capo officina edile	1	Id.	—	
4. Segretario economo	—	—	1	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2021**.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Catanzaro in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 23 ottobre 1924, n. 2330, di riordinamento della R. Scuola industriale di Catanzaro;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 11 aprile 1927;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Catanzaro, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 46. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CATANZARO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° edili.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catanzaro;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Scuola provvede ai locali.

Il comune di Catanzaro provvede alla loro manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Catanzaro;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catanzaro;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribure in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, numero 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) e *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il funzionamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CATANZARO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5, 6 e 8 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti; Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola; Elettrotecnica ed impianti elettrici; Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni; Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
8. **Tecnologia - Elementi di costruzione.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	Per gli edili.
9. **Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per gli edili.
10. **Religione.**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall' 11° al 10°	—	
2. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capofficina per le macchine utensili.	1	Id.	—	
4. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici.	1	Id.	—	
5. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
6. Capofficina edile	—	—	1	
7. Sottocapofficina falegname ebanista.	1	Gruppo C Grado 12°	—	

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
8. Sottocapofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
9. Sottocapi officina	—	—	3	
10. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
11. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2022.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Cesena in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 25 settembre 1924, n. 1974, di riordinamento della R. Scuola industriale di Cesena;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 4 maggio 1926, modificata con decreto Ministeriale 18 aprile 1932;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Cesena, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale;

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 47. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CESENA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° fonditori.

La specializzazione fonditori, non prevista nell'elenco di cui al 6° comma dell'art. 6 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in attesa che sia regolata secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge stessa, continuerà a funzionare in base all'attuale ordinamento.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

elettricisti;
radioelettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Forlì;

c) di un contributo della Congregazione di carità di Cesena;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Cesena i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Cesena;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Forlì;

d) di un rappresentante della Congregazione di carità di Cesena;

e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del Regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. La anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
frequenza per ciascuna classe	» 50
esame di licenza	» 75
tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati, dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per *merito* dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione *totale*, e ai sette decimi, per l'esenzione *parziale*.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CESENA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5, e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti; Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola; Elettrotecnica ed impianti elettrici; Apparecchi elettrici, misure elettriche esercitazioni; Disegno di schemi; Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica - Esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale** (nel corso di specializzazione per radioelettricisti).	—	—	1	
9. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
10. **Legislazione e ordinamento r. e.**	—	—	1	
11. **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
12. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
13. **Religione.**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina falegname ebanista . .	1	Gruppo B Gradi dall' 11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili.	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore e per trattamenti termici.	1	Id.	—	

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
4. Capofficina elettricista	1	Gruppo B Grado dall'11° al 10°	—	
5. Capofficina per l'aggiustaggio . .	—	—	1	
6. Sottocapofficina per l'aggiustaggio.	1	Gruppo C Grado 12°	—	
7. Sottocapofficina radioelettricista .	1	Id.	—	
8. Sottocapofficina	—	—	1	
9. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
10. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2023.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Chiavari in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650, 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 22 marzo 1928, n. 926 di istituzione della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Chiavari;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Chiavari, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 147. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CHIAVARI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Chiavari i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Chiavari;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di

istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CHIAVARI (a)

1. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).**	—	—	1	
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
6. **Religione**	—	—	1	

(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).

(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incaricati	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina meccanico	—	—	1	
2. Segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2024.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Luigi di Savoia » di Chieti in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2339, di riordinamento della R. Scuola industriale « Luigi di Savoia » di Chieti;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Luigi di Savoia » di Chieti, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 48. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Luigi di Savoia » di CHIETI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Chieti;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Scuola provvede ai locali. Il Comune di Chieti provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla provvista di acqua per tutti i servizi (*a*).

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazioni di locali da parte del Comune, avendo la scuola sede propria.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Chieti;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Chieti;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione nella Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del Regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico o in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per *merito* dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione *totale*, e ai sette decimi, per l'esenzione *parziale*.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano «Luigi di Savoia» di CHIETI (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti; Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola; Elettrotecnica ed impianti elettrici; Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni; Disegno di schemi; Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per gli elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Religione.**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per la macchine utensili.	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici.	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Capofficina per l'aggiustaggio	—	—	1	
6. Sottocapofficina aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
7. Sottocapofficina per le macchine utensili.	1	Id.	—	
8. Sottocapofficina elettricista	—	—	1	
9. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custodi	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2025.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Colle Val d'Elsa in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2226, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola di Colle Val d'Elsa;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 2 dicembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie scuole Secondarie di avviamento professionale;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Colle Val d'Elsa, a datare dal 31 ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 148. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di COLLE VAL D'ELSA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.
Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Siena;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Colle Val d'Elsa i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Colle Val d'Elsa;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Siena.
d) del Direttore della Scuola, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seseguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Posono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a fami-

glie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovini nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di COLLE VAL D'ELSA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2026.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Conegliano in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2225, di riordinamento del R. Laboratorio-scuola di Conegliano.
Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 23 ottobre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Conegliano, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 149. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CONEGLIANO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1) falegnami ebanisti;

2) fabbri (art. 16 della legge 15 giugno 1931, n. 889).

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Treviso;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Conegliano i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Conegliano;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dai regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai setti decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è concesso a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CONEGLIANO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°		Insegnamento nella cattedra di cui al n. 2. Quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.**	1	—		Per i fabbri.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°		In tutte le classi della scuola.
4. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.		Per i falegnami ebanisti.
5. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
6. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine.**	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°		
2. Capo officina fabbro	1	Id.		
3. Segretario economo	—	—	1	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2027.

Trasformazione della Regia scuola industriale « Filippo Corridoni » di Corridonia (già Pausula) in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 22 marzo 1928, n. 1156, di riordinamento della R. Scuola industriale « Filippo Corridoni » di Pausula;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Filippo Corridoni » di Corridonia (già Pausula), a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 49. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Filippo Corridoni » di CORRIDONIA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Macerata;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Corridonia i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Corridonia;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Macerata;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931 n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra; su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione) . .	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Filippo Corridoni » di CORRIDONIA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A. Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 2, 3 e 4 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Ruolo B. Gruppo A. Gradi dall'11° all'8°	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti; Disegno professionale per i meccanici.
3. **Tecnologia e laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
4. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
5. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
6. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
7. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
8. **Religione.**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 931, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina-falegname ebanista . .	1	Gruppo B. Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili.	1	Id.	—	
3. Capofficina elettricista	—	—	1	
4. Capofficina per l'aggiustaggio . .	—	—	1	
5. Sottocapofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
6. Sottocapofficina fucinatore e per i trattamenti termici.	1	Id.	—	
7. Segretario economo	1	Gruppo B. Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2028.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Cosenza in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 26 febbraio 1926, n. 586, di riordinamento della R. Scuola industriale di Cosenza;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 10 aprile 1927, modificato con decreto Ministeriale 30 giugno 1929;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Cosenza, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 50. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di COSENZA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° edili.
Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cosenza;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Scuola provvede ai locali. Il Comune di Cosenza provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazioni di locali da parte del Comune, avendo la scuola sede propria.

b) di un rappresentante del comune di Cosenza;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cosenza;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conse-

guito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolari secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di COSENZA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Tecnologia - Laboratorio tecnologico per i meccanici - Disegno professionale per gli edili.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche e esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7 **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
8. **Tecnologia - Elementi di costruzioni** (per edili).	—	—	1	
9. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
4. Capofficina per l'aggiustaggio	—	—	1	
5. Capofficina edile	—	—	1	
6. Sottocapofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
7. Sottocapofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
8. Sottocapofficina per le macchine utensili	—	—	1	
9. Sottocapi officina	—	—	4	
10. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
11. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2029.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Ala Ponzone Cimino » di Cremona in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislatico 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2230, di riordinamento della R. Scuola industriale « Ala Ponzone Cimino » di Cremona;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925, modificata con decreto Ministeriale 8 agosto 1927;
Vistala legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Ala Ponzone Cimino » di Cremona, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 51. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Ala Ponzone Cimino » di CREMONA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

elettricisti;
radioelettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di due corsi completi di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cremona;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Cremona i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Cremona;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cremona;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero per la educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1923, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale* per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Ala Ponzone Cimino » di CREMONA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola; Elettrotecnica ed impianti elettrici Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Nel corso di specializzazione per radioelettricisti.
8. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
9. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
10. **Legislazione e ordinamenti r. e.**	—	—	1	
11. **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
12. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
13. **Disegno professionale.**	—	—	1	
14. **Disegno professionale.**	—	—	1	
15. **Religione.**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capofficina falegname ebanista . .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per l'aggiustaggio . .	1	Id.	—	

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Avventizi	NOTE
3. Capofficina per le macchine utensili.	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
4. Capofficina per le macchine utensili.	1	Id.	—	
5. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici.	1	Id.	—	
6. Capofficina motorista manutentore di macchine.	1	Id.	—	
7. Sottocapofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
8. Sottocapofficina elettricista	1	Id.	—	
9. Sottocapi officina	—	—	2	
10. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
11. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
12. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	4	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2030.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Crotone in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 19 novembre 1925, n. 2267 che istituisce in Crotone un R. Laboratorio-scuola;
Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 27 marzo 1929;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Crotone, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 150. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CROTONE

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1) falegnami ebanisti:

2) meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catanzaro;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà dello Stato. Il comune di Crotone provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola nonchè a future necessità di locali.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Crotone;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catanzaro;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai setti decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è concesso a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di CROTONE (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento nella cattedra di cui al n. 3. Quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11 all'8	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	—	—	Per i meccanici.
4. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
5. **Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per i meccanici).	—	—	1	
6. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) - **Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
7. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti)	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina falegname ebanista .	1	Id.	—	
3. Capo officina elettricista	—	—	1	
4. Segretario economo.	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2031.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Domodossola in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 30 ottobre 1924, n. 2210 di riordinamento della R. scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Domodossola;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 16 luglio 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Domodossola, a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 151. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di DOMODOSSOLA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Novara;
c) di un contributo della fondazione Galletti di Domodossola;
d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Domodossola i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Domodossola;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Novara;
d) di un rappresentante della fondazione Galletti di Domodossola;
e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai setti decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è concesso a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di DOMODOSSOLA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Capo officina meccanico	—	—	1 (1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario al titolare della Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 e 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. Segretario economo.	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2032.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Giambattista Miliani » di Fabriano in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1932, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924; 4 marzo 1926, numero 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2246, di riordinamento della R. Scuola industriale di Fabriano;

Visto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 748, concenente la denominazione della R. Scuola predetta;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Giambattista Miliani » di Fabriano, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 52. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « G. B. Miliani » di FABRIANO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Ancona;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Fabriano i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della scuola.

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministero dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Fabriano;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona;

d) del direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decerto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente, i pagamenti sono effettuati direttamene dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento .

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene integrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
frequenza per ciascuna classe	» 50
esame di licenza	» 75
tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso le Scuole seguirà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il funzionamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « G. B. Miliani » di FABRIANO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Religione** .	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista.	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina per l'aggiustaggio. .	1	Id.	—	
3. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capo officina elettricista	—	—	1	
5. Sottocapo officina falegname ebanista	—	—	1	
6. Sottocapo officina per le macchine utensili	—	—	1	
7. Sottocapo officina fucinatore e per i trattamenti termici	—	—	1	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2033.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Ferrara in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2237, di riordinamento della Regia Scuola industriale di Ferrara;
Vista la pianta organica della Regia Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 17 luglio 1925, modificata con i decreti Ministeriali 9 settembre 1925 e 22 novembre 1930;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Regia Scuola industriale di Ferrara, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 53. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di FERRARA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° fonditori.
La specializzazione « fonditori », non prevista nell'elenco di cui al 6° comma dell'art. 6 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in attesa che sia regolata secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge stessa, continuerà a funzionare in base all'attuale ordinamento.
Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:
1° elettricisti;
2° meccanici agrari.
Alla Scuola sono annessi corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ferrara;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Ferrara i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Ferrara;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ferrara;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una

media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di FERRARA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO: N.	POSTI DI RUOLO: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5, 6, e 8 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Tecnologia nelle classi per meccanici e nel corso di specializzazione per meccanici agrari - Laboratorio tecnologico nelle classi per meccanici.

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche e esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Motori e macchine agricole - Macchine per bonifica e irrigazione - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per meccanici agrari.
9. **Religione.**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista.	1	Gruppo B Grado dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina per l'aggiustaggio .	1	Id.	—	
3. Capo officina per macchine utensili	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
4. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
5. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
6. Capo officina aggiustatore e conduttore di macchine agricole . .	1	Id.	—	
7. Sottocapi officina	—	—	4	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Applicato	1	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custodi	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2034**.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Fiume in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 28 maggio 1925, n. 1073, di riordinamento della R. Scuola industriale di Fiume;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 4 maggio 1926;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Fiume, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 54. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di FIUME

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Fiume i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della scuola.

Art. 5.

Sono organi della scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Fiume;
c) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.
Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvaizone del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastice, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a)* del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di FIUME (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina per l'aggiustaggio.	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
3. Sottocapo officina falegname ebanista	1	Gruppo C Grado 12°	—	
4. Sottocapo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
5. Sottocapo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
6. Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2035.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Foiano della Chiana in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2219, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Foiano della Chiana;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 7 dicembre 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il Testo Unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Foiano della Chiana, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 153. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di FOIANO DELLA CHIANA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Foiano della Chiana i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Foiano della Chiana;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regola-

menti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre, per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe.	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di FOIANO DELLA CHIANA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina meccanico	—	—	1 (1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario al titolare della Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 e 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. Segretario economo.	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2036.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Foligno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2245, di riordinamento della Scuola industriale di Foligno;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925, modificato con decreto Ministeriale 27 maggio 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Foligno, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 55. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di FOLIGNO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Perugia;

c) di un contributo della Cassa di risparmio di Foligno;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Foligno i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Foligno;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Perugia;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Foligno;

e) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dall'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati, dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle province e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di FOLIGNO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista.	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina per l'aggiustaggio .	1	Id.	—	
3. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capo officina elettricista	—	—	1	
5. Capo officina per le macchine utensili	—	—	1	
6. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	—	—	1	
7. Sottocapo officina per le macchine utensili	—	—	1	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Applicato	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2037.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Gallipoli in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 22 marzo 1928, n. 1152 di riordinamento del R. Laboratorio-Scuola di Gallipoli;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Gallipoli, a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 152. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di GALLIPOLI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1) falegnami ebanisti;
2) meccanici;
3) edili.
Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per elettricisti.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Lecce;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Gallipoli i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Gallipoli;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Lecce;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolmento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposo dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di GALLIPOLI (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 8 e della direzione dei laboratori e delle officine.	—	—	1	
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Meccanica e macchine** (nella scuola) - **Macchine** (nel corso di specializzazione per elettricisti) - **Disegno professionale** (per meccanici).	—	—	1	
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico** (per meccanici).	—	—	1	
6. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti)	—	—	1	
7. **Tecnologia** (per edili) - **Elementi di costruzioni.**	—	—	1	
8. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) **Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso di specializzazione per elettricisti)	—	—	1	
9. **Disegno professionale** (per edili).	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista .	—	—	1	
2. Capo officina meccanico	—	—	1	
3. Capo officina elettricista	—	—	1	
4. Capo officina edile	—	—	1	
5. Sottocapi officina	—	—	2	
6. Segretario economo	—	—	1	
7. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2038.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Gardone Val Trompia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2345 di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Gardone Val Trompia;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 1° aprile 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica,
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Gardone Val Trompia, a datare dal 16 ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Reno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 155. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di GARDONE VAL TROMPIA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.
A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per armaiuoli (art. 16 della legge 15 giugno 1931, n. 881).
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia;
c) di un contributo della Cassa di risparmio delle Provinoe Lombarde;
d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Gardone Val Trompia i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Gardone Val Trompia;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia;
d) di un rappresentante della Cassa di risparmio delle Province Lombarde;
e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua

non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	50
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle province e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di GARDONE VAL TROMPIA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fasta).	—	—	1	
3. Matematica - **Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale** (nella scuola e nel corso di specializzazione per armaiuoli)	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico** (nella scuola e nel corso di specializzazione per armaiuoli)	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Sottocapi officina	—	—	2	
4. Segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **2039**.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Gemona in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 13 novembre 1924 n. 2347 di riordinamento del R. Laboratorio-Scuola di Gemona;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 16 maggio 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Laboratorio-scuola di Gemona, a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 154. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di GEMONA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° edili.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Udine;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Gemona i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Gemona;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Udine;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre medifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma secondo dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito del pagamento totale delle tasse, di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il funzionamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ed essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di GEMONA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 3 e 4. Quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11 al 8°	—	In tutte le classi.
3. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per meccanici.
4. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	
6. **Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per meccanici).	—	—	1	
7. **Tecnologia** (per edili) - **Elementi di costruzioni.**	—	—	1	
8. **Disegno professionale** (per edili).	—	—	1	
9. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina meccanico	1	Id.	—	
3. Capo officina edile	1	Id.	—	
4. Segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2040.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Giulianova in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2332 di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Giulianuova;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 18 dicembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Giulianova, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 156 — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di GIULIANOVA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per falegnami ebanisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Teramo;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Giulianova i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Giulianova;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Teramo;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 30.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione

che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno fra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi per l'esenzione totale, e ai sette decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di GIULIANOVA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) - **Disegno professionale.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista.	—	—	1(1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario al titolare della Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 e 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2041.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Gorizia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 18 gennaio 1925, n. 351, di riordinamento della R. Scuola idustriale di Gorizia, modificato con il R. decreto 28 gennaio 1926, n. 704;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Gorizia, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
Il R. Laboratorio-scuola femminile annesso è trasformato in R. Scuola professionale femminile.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 56. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo Industriale e Artigiano di GORIZIA

Art. 1.

La Scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.
La Scuola professionale femminile annessa ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola tecnica è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.
La Scuola professionale femminile è costituita da un corso triennale professionale.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.
La Scuola professionale femminile consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Gorizia;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla provincia e dal comune di Gorizia i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) da un rappresentante della provincia di Gorizia;

c) di un rappresentante del comune di Gorizia;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Gorizia;

e) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, le allegate tabelle organiche indicano il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipizione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

Prima iscrizione (immatricolazione) . . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Le tasse dovute dalle alunne della Scuola professionale femminile sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*), n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 30
Prima iscrizione (immatricolazione) . . .	» 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di idoneità	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in

un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale,* per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica Industriale di GORIZIA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5, e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti; Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola; Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Professionale Femminile annessa alla R. Scuola Tecnica Industriale di GORIZIA

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori (1).	—	—	1	
2. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	—	—	1	
5. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	—	—	1	
6. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
7. **Lavori donneschi** .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(1) Da assumersi dal Direttore della Scuola tecnica.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina falegname ebanista .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina per l'aggiustaggio .	1	Id.	—	
3. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	—	—	1	
5. Capo officina elettricista	—	—	1	
6. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Custodi	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	1	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio per le trine e merletti	1	Id.	—	
4. Sottomaestra di laboratorio per il ricamo	—	—	1	
5. Sottomaestra di laboratorio per la economia domestica	—	—	1	
6. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2042.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Grosseto in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924 n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2214 di riordinamento del R. Laboratorio-scuola di Grosseto;

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 14 novembre 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Grosseto a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 157. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di GROSSETO

Ar. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigliano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per meccanici agrari.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Grosseto;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Grosseto, i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Grosseto;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Grosseto;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di GROSSETO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione delle officine e dei laboratori.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 3, 4 e 5. Quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Meccanica e Macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine (in tutte le classi della scuola). Disegno professionale (per meccanici).
4. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Tecnologia - Laboratorio tecnologico (nella scuola per meccanici) - Tecnologia (nel corso di specializzazione per meccanici agrari).
6. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	
7. **Motori e macchine agricole - Macchine per bonifica ed irrigazione - Disegno professionale** (nel corso di specializzazione per meccanici agrari)	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina falegname ebanista .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina meccanico	1	Id.	—	
3. Capo officina aggiustatore e conduttore di macchine agricole	—	—	1	
4. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2043.

Trasformazione della Regia scuola industriale « Alberghetti » di Imola in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2240, di riordinamento della R. scuola industriale « Alberghetti » di Imola;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925, modificata con decreto Ministeriale 26 marzo 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Alberghetti » di Imola, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 57. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Alberghetti » di IMOLA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione meccanici.

A tale specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo dell'Amministrazione del lascito « Alberghetti » di Imola;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici ;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Imola i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Imola;

c) di un rappresentante dell'Amministrazione del lascito « Alberghetti » di Imola;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente sta-

tuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
frequenza per ciascuna classe	» 50
esame di licenza	» 75
tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di *licenza* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale,* per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano

« Alberghetti » di IMOLA *(a)*

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine e disegno professionale per meccanici in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche e esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Capo officina per l'aggiustaggio . .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
5. Sottocapi officina	—	—	2	
6. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
7. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2044.
Trasformazione del laboratorio-scuola di Lauria in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2215 di riordinamento del R. Laboratorio-scuola di Lauria;
Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 9 aprile 1926;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Lauria, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 158. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di LAURIA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° fabbri (art. 16 della legge 15 giugno 1931, n. 889);
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Lauria i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Lauria;
c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.
Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuali fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di LAURIA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°		Insegnamento nella cattedra di cui al n. 3. Quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°		In tutte le classi.
3. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	—		Meccanica e macchine (in tutte le classi) - Disegno professionale (per i fabbri).
4. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico** (per fabbri).	—	—	1	
6. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami-ebanisti).	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina fabbro	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°		
2. Capo officina falegname ebanista .	1	Id.		
3. Vice segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2045.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Lucca in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969; che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 30 ottobre 1924, n. 2249, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Lucca;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 20 maggio 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Lucca, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 159. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di LUCCA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

elettricisti;

montatori motoristi.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Lucca;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di Enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Lucca i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Lucca;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Lucca;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe . . .	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuali fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'articolo 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il funzionamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di LUCCA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di mica.**	—	—	1	
4. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
5. **Meccanica e macchine** (nella Scuola) - **Disegno professionale** (per meccanici) - **Macchine** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
6. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico** (nella Scuola) - **Tecnologia meccanica** (nel corso di specializzazione per montatori-motoristi).	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
7. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) - **Eltetrotecnica, impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
8. **Macchine per sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori - Disegno professionale** (nel corso di specializzazione per montatori - motoristi).	—	—	1	
9. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina falegname ebanista .	—	—	1(1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario al titolare della Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 e 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
3. Capo officina elettricista	—	—	1	
4. Capo officina montatore motorista	—	—	1	
5. Sottocapo officina falegname ebanista	1	Gruppo C Grado 12°	—	
6. Sottocapo officina meccanico . . .	1	Id.	—	
7. Sottocapi officina	—	—	2	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2046.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Maglie in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2306 di riordinamento del R. Laboratorio-scuola di Maglie;
Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 8 aprile 1926;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Maglie, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 160. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MAGLIE

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° edili.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Lecce;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Maglie i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Maglie;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa di Lecce;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe . . .	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuali fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'articolo 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MAGLIE (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 4 e 5. Quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine (in tutte le classi della scuola) - Disegno professionale (per meccanici).
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per meccanici.
6. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
7. **Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

DIREZIONE —

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Ruolo, gruppo e grado	Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
8. **Tecnologia** (per edili) - **Elementi di costruzioni.**	—	—	1	
9. **Disegno professionale** (per edili).	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina falegname ebanista .	1	Id.	—	
3. Capo officina edile	—	—	1	
4. Segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2047.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Marina di Fuscaldo in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2201 di riordinamento del R. Laboratorio-scuola di Fuscaldo (ora Marina di Fuscaldo);

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 1° maggio 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Marina di Fuscaldo, a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 161. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MARINA DI FUSCALDO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cosenza;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Marina di Fuscaldo i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Marina di Fuscaldo;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cosenza;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della

legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe . . .	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'articolo 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MARINA DI FUSCALDO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento nella cattedra di cui al n. 3. Quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Disegno professionale.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi.
3. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	—	—	In tutte le classi.
4. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica - Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine.**	—	—	1	
6. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **2048.**
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Matelica in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislatvo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2250 di riordinamento del R. Laboratorio-scuola di Matelica;

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 9 aprile 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Matelica, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 162. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MATELICA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici:

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Macerata;

c) di un contributo della Cassa di risparmio di Camerino;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Matelica i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Matelica;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma secondo dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli di morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944.

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MATELICA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento nella cattedra di cui al n. 4. Quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi.
3. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	idem	—	Per meccanici.
4. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	—	—	Per i falegnami ebanisti.
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
6. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per meccanici).	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina meccanico	1	idem	—	
3. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **2049.**

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Matera in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 23 ottobre 1924, n. 2204 di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Matera;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta approvata con decreto Ministeriale 4 dicembre 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il Testo Unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Matera, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 163. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MATERA.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per fabbri (art. 16 della legge 15 giugno 1931, n. 889).

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Matera;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Matera i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Matera;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzio-

ne che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame, e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trastraformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MATERA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) **- Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina fabbro	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2050.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Melfi in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2213 di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Melfi;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 26 marzo 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale.
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Melfi, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 164. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MELFI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuola secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigianato per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici;
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Potenza;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli evenuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Melfi i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Melfi;
c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.
Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra fun-

zione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Ar. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di Cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Diretore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra; su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esecitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *a*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, e dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MELFI (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Coltura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2051.

Trasformazione della Regia scuola industriale « Fermo Corni » di Modena in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2574; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 30 marzo 1931, n. 473, di riordinamento della R. Scuola industriale « Fermo Corni » di Modena, modificato con R. decreto 2 dicembre 1931, n. 1834;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 26 febbraio 1932;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Fermo Corni » di Modena, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 58. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Fermo Corni » di MODENA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici;

3° fonditori.

La specializzazione « fonditori », non prevista nell'elenco di cui al 6° comma dell'art. 6 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in attesa che sia regolata secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge stessa, continuerà a funzionare in base all'attuale ordinamento.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

1° elettricisti;

2° radioelettricisti.

Alla Scuola sono ammessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è displinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Modena;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Fondazione « Fermo Corni » i locali.

Il comune di Modena provvede alla relativa manutenzione al riscaldamento, all'illuminazione ed alla provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune, essendo questi forniti presentemente dalla Fondazione « Fermo Corni ».

b) di un rappresentante del comune di Modena;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Modena;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Minstero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Fermo Corni » di MODENA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nei corsi di specializzazione per elettricisti.
7. **Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radio-**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per radioelettricisti.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
tecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.				
8. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Per i falegnami ebanisti.
9. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
10. **Legislazioni e ordinamenti r. e.** —	—	—	1	
11. **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
12. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
13. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Capo officina per le macchine utensili	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina fucinatore e per trattamenti termici	1	Id.	—	
3. Capo officina per l'aggiustaggio. .	—	—	1	
4. Capo officina elettricista	—	—	1	
5. Capo officina radioelettricista . . .	—	—	1	
6. Capo officina falegname ebanista.	—	—	1	
7. Sottocapi officina	—	—	1	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Vice segretario	—	—	1	
10. Applicati	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	4	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **2052.**

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Moliterno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2218, di riordinamento del R. Laboratorio-Scuola di Moliterno;

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-Scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 3 maggio 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-Scuola di Moliterno, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano, ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 165. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MOLITERNO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1) falegnami ebanisti;
2) meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di Enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Moliterno i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Moliterno;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione

che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma.	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MOLITERNO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento nella cattedra di cui al n. 4. Quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	—	—	Meccanica e macchine (in tutte le classi della scuola) - Disegno professionale (per i meccanici).
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
6. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico** (per i meccanici).	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina falegname ebanista .	1	Id.	—	
3. Vice segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2053.
Trasformazione del Regio laboratorio scuola di Mondovì in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 30 ottobre 1924 n. 2212 di riordinamento della Regia Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Mondovì;
Vista la pianta organica della Regia Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 16 dicembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931 n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio Laboratorio-scuola di Mondovì a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza dl Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 122. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MONDOVÌ

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Cuneo;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Mondovì i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Mondovì;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cuneo;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non

inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economiche disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con

una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale,* per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di MONDOVI (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) **- Disegno professionale - Laboratorio tecnologico** (per meccanici).	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti)	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina falegname ebanista .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina meccanico	—	—	1 (1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario al titolare della Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 e 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
3. Sottocapo officina	1	Gruppo C Grado 12	—	
4. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2054.
Trasformazione della Regia scuola industriale « G. L. Bernini » di Napoli in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vist il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2252, di riordinamento della R. Scuola industriale « G. L. Bernini » di Napoli;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 17 luglio 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « G. L. Bernini » di Napoli, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Laboratorio-scuola per falegnami e fabbri annesso alla predetta Scuola è sostituito da corsi per maestranze.

È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 337, foglio 106. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « G. L. Bernini » di NAPOLI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

1° elettricisti;

2° montatori motoristi;

3° radioelettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Scuola provvede ai locali.

Il comune di Napoli provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazioni di locali da parte del Comune, avendo la scuola sede propria.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Napoli;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della

legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « G. L. Bernini » di NAPOLI (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale nelle classi per meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Tecnologia nelle classi per meccanici e nel corso di specializzazione per montatori motoristi - Laboratorio tecnologico nelle classi per meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per radioelettricisti.
8. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
9. **Legislazioni e ordinamenti r. e.**	—	—	1	
10. **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
11. **Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori - Disegno professionale** (nel corso di specializzazione per montatori motoristi).	—	—	1	
12. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
5. Capo officina radioelettricista	—	—	1	
6. Capo officina montatore motorista	—	—	1	
7. Sottocapi officina	—	—	3	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Applicati	—	—	2	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	4	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2055.

Trasformazione della Regia scuola industriale « Casanova » di Napoli in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99; che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 1° maggio 1925, n. 703, di riordinamento della R. Scuola industriale « Casanova » di Napoli;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 22 settembre 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Casanova » di Napoli, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 107. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Casanova » di NAPOLI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

elettricisti;
montatori motoristi;
meccanici per industrie alimentari (molini, pastifici, panifici);
radioelettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

c) di un contributo dell'Istituto « Casanova » di Napoli;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dall'Istituto « Casanova » i locali. Il Comune di Napoli provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune, essendo questi forniti presentemente dall'Istituto « Casanova ».

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Napoli;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

d) di un rappresentante dell'Istituto « Casanova »;

e) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Casanova » di NAPOLI (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5, 6 e 8 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale nelle classi per meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Tecnologia nelle classi per meccanici e nei corsi di specializzazione per montatori elettricisti e per meccanici delle industrie alimentari - Laboratorio tecnologico nelle classi per meccanici - Disegno professionale nel corso di specializzazione per montatori motoristi.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
8. **Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori.**	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per montatori motoristi.
9. **Molini da grano, macchinario e impianti - Pastifici e panifici, macchinario e impianti - Disegno professionale.**	—	—	1	
10. **Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.**	—	—	1	
11. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
12. **Legislazione e ordinamenti r. e.**	—	—	1	
13. **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
14. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.**	—	—	1	
15. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
5. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
6. Capo officina montatore motorista	—	—	1	
7. Capo officina manutentore di macchine per molini e pastificio	—	—	1	
8. Sottocapo officina per le macchine utensili	1	Gruppo C Grado 12°	—	
9. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
10. Sottocapo officina	—	—	1	
11. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
12. Vice segretario	1	Gruppo B Grado 12°	—	
13. Applicati	2	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	4	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2056.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Orvieto in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 2 maggio 1926, n. 993 di istituzione del R. Laboratorio-Scuola di Orvieto;

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-Scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 17 aprile 1930;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-Scuola di Orvieto, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 123. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di ORVIETO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1. falegnami ebanisti;
2. meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379. convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Terni;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Orvieto i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amminisrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Orvieto;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Terni;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 30.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di Amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33

della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri e i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale,* per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di ORVIETO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento nella cattedra di cui al n. 4. Quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine (in tutte le classi della scuola) - Disegno professionale (per i meccanici).
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
6. **Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	
7. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico** (per i meccanici).	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	*NOTE*
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina falegname ebanista .	1	Id.	—	
3. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2057.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Ottajano in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 18 febbraio 1926, n. 311, di istituzione del R. Laboratorio-Scuola di Ottajano;
Vista la pianta organica del R. Laboratorio-Scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 30 novembre 1926;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-Scuola di Ottajano, a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 124. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di OTTAIANO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1) falegnami ebanisti;
2) meccanici;
Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione: elettricisti.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Napoli;
c) di un contributo della Congregazione di Carità di Ottaiano;
d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono di proprietà della Congregazione di Carità di Ottaiano.
Il Comune di Ottaiano provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola nonchè a future necessità di locali.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del Comune di Ottaiano;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Napoli;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, numero 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491. l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di Cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazoni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conse-

guito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è concesso a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e lo inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di OTTAIANO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 4. Quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine (in tutte le classi della scuola) - Macchine (nel corso di specializzazione per elettricisti) - Disegno professionale (per i meccanici).
5. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
6. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico** (per i meccanici).	—	—	1	
7. **Elementi di elettrotecnica** (nella Scuola) **Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici - Misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso di specializzazione per ellettricisti).	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
3. Capo officina falegname ebanista	—	—	1	
4. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2058.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Piacenza in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 13 novembre 1924, n. 2309 di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annessi Laboratori-scuola di Piacenza;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 7 dicembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Piacenza, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 125. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di PIACENZA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Piacenza;

c) di un contributo dell'Opera Pia Casa di lavoro maschile De Cesaris-Nicelli, Cella, Ceruti di Piacenza;

d) di un contributo della Cassa di risparmio di Piacenza;

e) di un contributo dell'Amministrazione degli Ospizi Civili di Piacenza;

f) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

g) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

L'Opera Pia De Cesaris-Nicelli, Cella, Ceruti di Piacenza, fornisce i locali.

Il Comune di Piacenza provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola nonchè a future necessità di locali.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Piacenza;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Piacenza;

d) di un rappresentante dell'Opera Pia Casa di lavoro maschile De Cesaris-Nicelli, Cella, Ceruti di Piacenza;

e) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Piacenza;

f) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di PIACENZA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzionei dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Bidello	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2059.

Trasformazione della Regia scuola industriale « Cascino » di Piazza Armerina in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i R. decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2229, di riordinamento della R. Scuola industriale « Cascino » di Piazza Armerina;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto ministeriale 9 giugno 1925, modificata con decreto ministeriale 30 novembre 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Cascino » di Piazza Armerina, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1933 - *Anno XI*

Atti del Governo, registro 337, *foglio* 108. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Cascino » di PIAZZA ARMERINA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

elettricisti;

meccanici agrari.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Piazza Armerina i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Piazza Armerina;

c) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto,

in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33, della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra; su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
frequenza per ciascuna classe	» 50
esame di licenza	» 75
tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Cascino » di PIAZZA ARMERINA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Tecnologia nelle classi per meccanici e nel corso di specializzazione per meccanici agrari - Laboratorio tecnologico nelle classi per meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Motori e macchine agricole - Macchine per bonifica e irrigazione - Disegno professionale** (nel corso di specializzazione per meccanici agrari).	—	—	1	
9. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina falegname-ebanista . .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per l'aggiustaggio . . .	1	Id.	—	
3. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Capofficina fucinatore e per trattamenti termici	—	—	1	
6. Capofficina aggiustatore e conduttore di macchine agricole . . .	—	—	1	
7. Sottocapi officina	—	—	2	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale.

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2060.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Pieve di Cadore in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 23 ottobre 1924, n. 2207, di riordinamento del R. Laboratorio-Scuola di Pieve di Cadore;

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-Scuola predetto, approvato con decreto Ministeriale 4 maggio 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-Scuola di Pieve di Cadore, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 126. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di PIEVE DI CADORE.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° fabbri (art. 16 della legge 15 giugno 1931, n. 889).

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Pieve di Cadore i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministero per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Pieve di Cadore;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma secondo dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima iscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183 iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione dalla Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di PIEVE DI CADORE (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione delle officine e dei laboratori.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento nella cattedra di cui al n. 4. Quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi.
3. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
4. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.**	1	—	—	Per fabbri.
5. **Matematica - Elementi di fisica e chimica.**	—	—	1	
6. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine.**	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 651 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Inscritti	NOTE
1. Capo officina falegname-ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina fabbro	1	Id.	—	
3. Vice segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2061.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Antonio Pacinotti » di Pistoia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99; che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 25 settembre 1924, n. 1981, di riordinamento della R. Scuola industriale « Antonio Pacinotti » di Pistoia;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 14 maggio 1925, modificato con decreto Ministeriale 9 giugno 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Antonio Pacinotti » di Pistoia, a datare dal 1° ottobre 1933-XI è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Laboratorio-scuola per fabbri e fabbri meccanici annesso alla suddetta Scuola è sostituito da corsi per maestranze.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 109. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Antonio Pacinotti » di PISTOIA.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pistoia;

c) di un contributo della Cassa di risparmio di Pistoia;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lascisti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Conservatorio degli orfani e Pia Casa di lavoro « Conversini » (Istituti raggruppati) i locali. Il Comune di Pistoia provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune, essendo questi forniti presentemente dal Conservatorio degli orfani e Pia Casa di Lavoro « Conversini ».

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Pistoia;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pistoia;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Pistoia;

e) di un rappresentante del Conservatorio degli orfani e Pia Casa di lavoro « Conversini » (Istituti raggruppati);

f) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma secondo dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
frequenza per ciascuna classe	» 50
esame di licenza	» 75
tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli:

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Antonio Pacinotti » di PISTOIA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina falegname-ebanista . .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Capofficina per l'aggiustaggio . . .	—	—	1	
6. Sottocapo officina per le macchine utensili	—	—	1	
7. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	—	—	1	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2062.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola per fabbri e falegnami di Pola in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 10 luglio 1925, n. 1544, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annessi Laboratori-scuola di Pola;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 31 marzo 1926, modificata con decreto Ministeriale 10 giugno 1931;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico per le finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola per fabbri e falegnami di Pola, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano. Il R. Laboratorio-scuola per sarte è trasformato in R. Scuola professionale femminile.

La R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano con l'annessa Scuola professionale femminile è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Atti del Governo, registro 340, foglio 138. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di POLA

Art. 1.

La Scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

La Scuola professionale femminile annessa ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola tecnica è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

La Scuola professionale femminile è costituita da un corso triennale professionale.

Alla Scuola tecnica ed alla Scuola professionale femminile sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

La Scuola professionale femminile consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Pola i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Pola;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1931, n. 491 le allegate tabelle organiche indicano il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di dipioma	»	50

Le tasse dovute dalle alunne della Scuola professionale femminile sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, numero 889	L.	30
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra e della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale di servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Allegato *A*.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica Industriale
di POLA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per meccanici).	—	—	1	
5. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
6. **Tecnologia** (2) **- Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
7. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

Allegato *B.*

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Professionale Femminile annessa alla R. Scuola Tecnica Industriale di POLA.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori (1)	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia.**	—	—	1	
4. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	—	—	1	
5. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	—	—	1	
6. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
7. **Lavori donneschi** . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina falegname-ebanista .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina meccanico	—	—	1(1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario al titolare della Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 o 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
3. Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
4. Applicato di segreteria	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Bidello	1	

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Maestra di laboratorio per il ricamo	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	1	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio per le trine e i merletti	—	—	1	
4. Maestra di laboratorio per la biancheria	—	—	1 (1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario al titolare della Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 e 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
5. Sottomaestra per l'economia domestica	—	—	1	
6. Vice-segretario	—	—	1	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2063.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Potenza in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 25 settembre 1924, n. 1975, di riordinamento della R. Scuola industriale di Potenza;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvata con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Potenza, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è strasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 110. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di POTENZA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Potenza;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Potenza i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Potenza;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Potenza;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita la funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della

legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministraione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di Credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe.	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di POTENZA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppa A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4 e 5, la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
5. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
6. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
7. **Meccanica e macchine** (nella Scuola) **Disegno profesionale** (per i meccanici) Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti.	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Capofficina falegname-ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capo officina fucinatore e per i trattamenti termici	—	—	1	
5. Capo officina elettricista	—	—	1	
6. Sottocapo officina	—	—	1	
7. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2064.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Pratovecchio-Stia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 23 ottobre 1924, n. 2247, di riordinamento del R. Laboratorio-scuola di Stia (ora Pratovecchio-Stia);

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto ministeriale 31 dicembre 1927;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Pratovecchio-Stia, a datare dal 1° ottobre 1933 è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola, visto e fimato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 127. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di PRATOVECCHIO - STIA.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per falegnami ebanisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Arezzo;

c) di un contributo del comando della Milizia nazionale forestale;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Pratovecchio-Stia i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Pratovecchio-Stia;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Arezzo;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe . . .	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito,* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale,* per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di PRATOVECCHIO - STIA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento nella cattedra di cui al n. 2. Quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	—	—	
3. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
5. **Meccanica e macchine - Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	
6. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina falegname-ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Vice-segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2065.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Reggio Emilia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 22 marzo 1928, n. 1002, di aggregazione di un R. Laboratorio-scuola alla R. Scuola di avviamento di Reggio Emilia;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Reggio Emilia, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 128. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di REGGIO EMILIA.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Emilia;

c) di un contributo della Cassa di risparmio di Reggio Emilia;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Reggio Emilia i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Reggio Emilia;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Emilia;

d) di un rappresentante della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia;

e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica industriale di REGGIO EMILIA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria d'avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale** (nella Scuola) - **Macchine** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Elementi di elettrotecnica** (nella Scuola) - **Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
7. **Religione.**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capo officina meccanico........	—	—	1 (1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario al titolare dalla Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 e 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. Capo officina elettricista........	—	—	1	
3. Sottocapo officina............	—	—	1	
4. Applicato.....................	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Bidello.......................	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2066.**

Trasformazione della Regia scuola industriale « Alessandro Mussolini » di Rimini in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 25 settembre 1924, n. 2001, di riordinamento della R. Scuola industriale di Rimini;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 7 aprile 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Alessandro Mussolini » di Rimini, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 104. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Alessandro Mussolini » di RIMINI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la forma-

zione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

1° elettricisti;

2° radioelettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Forlì;

c) di un contributo della Cassa di risparmio di Rimini;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Rimini i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Rimini;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Forlì;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Rimini;

e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di *licenza* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Alessandro Mussolini » di RIMINI (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4 e 5 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
7. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	—	—	1	
8. **Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radiotecniche - Disegno professionale** (nel corso di specializzazione per radioelettricisti).	—	—	1	
9. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
10. **Legislazione e ordinamenti** r. e.	—	—	1	
11. **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
12. **Trasmissione e ricezione auditiva dei segnali morse.**	—	—	1	
13. **Religione.**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Capofficina	—	—	2	
6. Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
7. Vice Segretario	—	—	1	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
Ercole.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **2067**.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Salerno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 7 giugno 1928, n. 1764, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio scuola di Salerno;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-Scuola di Salerno, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Ercole — Jung.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 166. — Mancini.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di SALERNO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di

idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Salerno;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Salerno i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Salerno;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Salerno;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore a lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di SALERNO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) **- Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina meccanico	—	—	1	
2. Vice-segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio*

QUALIFICA	N.	NOTE
Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Bidello	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2068.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di S. Giovanni a Teduccio in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 13 novembre 1924, n. 2308 di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-Scuola di S. Giovanni a Teduccio;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 28 gennaio 1928;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle R. Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-Scuola di S. Giovanni a Teduccio - Napoli, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 129. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di S. GIOVANNI A TEDUCCIO - NAPOLI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di Enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Napoli i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Napoli;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo la direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di S. GIOVANNI A TEDUCCIO - NAPOLI (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale** (nella scuola) - **Macchine** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) - **Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina meccanico	—	—	1 (1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario al titolare della Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 e 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. Sottocapo officina elettricista . .	1	Gruppo C Grado 12°	—	
3. Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
4. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2069.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di San Severino Marche in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2216 di riordinamento del Laboratorio-Scuola di S. Severino Marche;

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-Scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 18 maggio 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-Scuola di S. Severino Marche, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 130. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di S. SEVERINO MARCHE

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° edili.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di S. Severino Marche i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di San Severino Marche;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle

esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, la allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. La anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) .	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a)* del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083 convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di S. SEVERINO MARCHE (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°		Insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 2 e 3. Quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°		Per meccanici.
3. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.		Per falegnami-ebanisti.
4. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
6. **Elementi di elettrotecnica - Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per meccanici) .	—	—	1	
7. **Tecnologia** (per edili) - **Elementi di costruzioni.**	—	—	1	
8. **Disegno professionale** (per edili).	—	—	1	
9 **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina falegname-ebanista .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°		
2. Capo officina edile	1	Id.		
3. Capo officina meccanico	—	—	1	
4. Vice-segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2070.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Savignano in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 25 settembre 1924, n. 1976, di riordinamento della R. Scuola industriale di Savigliano;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Savigliano, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
E' approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 103. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di SAVIGLIANO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° fonditori.
La specializzazione « fonditori » non prevista nell'elenco di cui al 6° comma dell'art. 6 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in attesa che sia regolata secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge stessa, continuerà a funzionare in base all'attuale ordinamento.
Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.
Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Savigliano i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Savigliano;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugni 1931, n. 889, e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a)* del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di SAVIGLIANO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola - Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina falegname-ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
3. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	—	—	1	
6. Capofficina	—	—	1	
7. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°		
8. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2071.**

Trasformazione della Regia scuola industriale « Paolo Boselli » di Savona in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 25 settembre 1924, n. 1977, di riordinamento della R. Scuola industriale di Savona;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « Paolo Boselli » di Savona, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Laboratorio-scuola per fabbri annesso alla suddetta Scuola, è sostituito da corsi per maestranze.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 105. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Paolo Boselli » di SAVONA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Savona;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Savona i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Savona;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Savona;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale*, dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'articolo 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Paolo Boselli » di SAVONA (a)

I. — Personale direttivo e insegnante.

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11 all' 8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. - Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina per aggiustaggio . . .	1	Gruppo B Gradi dall' 11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Capofficina falegname ebanista . .	—	—	1	
6. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	—	—	1	
7. Sottocapofficina aggiustaggio . . .	—	—	1	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Applicato	1	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	—	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2072.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Siena in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 13 novembre 1924, n. 2304, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Siena;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 15 luglio 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Siena, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 131. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di SIENA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale.
Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.
A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per elettricisti.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Siena;
c) di un contributo del Monte dei Paschi di Siena;
d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
e) degli eventuali contributi, sussidi di Enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Siena i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del Comune di Siena;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Siena;
d) di un rappresentante del Monte dei Paschi di Siena;
e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, trasitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di SIENA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale** (nella scuola) - **Macchine** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
5. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
6. **Elementi di elettrotecnica** (nella scuola) - **Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina elettricista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina meccanico	—	—	1	
3. Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
4. Vice-segretario	—	—	1	
5. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Bidello	2	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **2073**.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Taranto in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il Regio decreto in data 25 marzo 1926, n. 830 di istituzione del R. Laboratorio-scuola di Taranto;
Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 5 luglio 1928;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Taranto, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 132. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TARANTO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.
A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per elettricisti.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Taranto;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Taranto i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Taranto;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Taranto;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.
Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in

rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate dal comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TARANTO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento nella cattedra di cui al n. 4. Quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	
3. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine - Disegno professionale (in tutte le classi della Scuola) - Macchine (nel corso di specializzazione per elettricisti).
4. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	—	—	Elementi di elettrotecnica (nella scuola) - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche (nel corso di specializzazione per elettricisti).
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
6. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
3. Sottocapo officina	—	—	1	
4. Segretario-economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2074.**

Trasformazione della Regia scuola industriale di Teramo in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 25 settembre 1924, n. 1978, di riordinamento della R. Scuola industriale di Teramo;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 1° giugno 1931;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola Industriale di Teramo, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 111. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TERAMO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni;

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Teramo;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

I locali sono forniti dal Consiglio Provinciale dell'economia corporativa di Teramo. La relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola, sono a carico del Comune di Teramo (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune, essendo questi forniti presentemente dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Teramo;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Teramo;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a fami-

glie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TERAMO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dal-l'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina falegname-ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	—	—	1	
5. Capofficina per l'aggiustaggio	—	—	1	
6. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
7. Applicato di segreteria	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2075.

Trasformazione della Regia scuola industriale di Terni in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 18 gennaio 1925, n. 119, di riordinamento della Regia scuola industriale di Terni;

Vista la pianta organica della Regia scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 17 luglio 1925, modificata con decreto Ministeriale 23 settembre 1929;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Regia Scuola industriale di Terni, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 112. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TERNI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Terni;

c) di un contributo della Società Terni;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Scuola provvede ai locali.

Il comune di Terni provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed alla provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazioni di locali da parte del Comune, avendo la scuola sede propria.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Terni;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Terni;

d) di un rappresentante della Società Terni;

e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a'sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima iscrizione (immatricolazione) . . .	L. 20
frequenza per ciascuna classe	» 50
esame di licenza	» 75
tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a'sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di *licenza* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a'sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TERNI (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Disegno professionale.**	—	—	1	
9. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina falegname-ebanista . .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore e trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capofficina per l'aggiustaggio . . .	1	Id.	—	
5. Capofficina elettricista	—	—	1	
6. Sottocapi officina	—	—	3	
7. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
8. Applicato	1	Gruppo C Gradi dal 13° al 12°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2076.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Tivoli in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i R. decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 11 settembre 1925, n. 2303 di riordinamento del R. Laboratorio-Scuola per elettricisti di Tivoli;

Vista la pianta organica del R. Laboratorio-Scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 9 aprile 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-Scuola di Tivoli, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 133. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TIVOLI

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

A tale specializzazione è aggiunto un ulteriore corso di un anno per elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Tivoli i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Tivoli;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni ed alle esigenze dell'e-

conomia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) dei figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale,* per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a)* del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TIVOLI (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 2 e 3. Quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Elementi di elettrotecnica (nella scuola) - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche (nel corso di specializzazione per elettricisti).
3. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine (nella scuola) - Macchine (nel corso di specializzazione per elettricisti) - Disegno professionale (nella scuola).
4. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
6. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Gruppo e grado	Incarichi	*NOTE*
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina elettricista	1	Id.	—	
3. Vice-segretario economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2077.**
Trasformazione della Regia scuola industriale di Trento in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 30 novembre 1924, n. 2344, di riordinamento della R. Scuola industriale di Trento;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 15 ottobre 1930;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Trento, a datare del 1° ottobre 1933, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale ed artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 113. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TRENTO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° edili.
Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una R. Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
In attesa che siano regolati i corsi per maestranze, il corso triennale invernale di perfezionamento per arti edili, la Scuola complementare per apprendisti e la sala pubblica di disegno, continueranno a funzionare con l'attuale ordinamento.
La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Trento i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Trento;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del Regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per *merito* dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano con-

seguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione *totale*, e ai sette decimi, per l'esenzione *parziale*.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministraizone, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TRENTO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Ruolo, gruppo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5, 6 e 8 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Tecnologia - Elementi di costruzione.**	1	Id.	—	Per gli edili.
9. **Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per gli edili.
10. **Disegno professionale.**	—	—	2	
11. **Matematica**	—	—	1	
12. **Religione**	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capi officina falegname-ebanista .	2	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina per aggiustaggio . . .	1	Id.	—	
4. Capofficina fucinatore	1	Id.	—	
5. Capofficina elettricista	—	—	1	
6. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	—	—	1	
7. Sottocapo officina edile	—	—	1	
8. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
9. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2078.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Treviso in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 8 novembre 1928, n. 3285, di riordinamento della R. Scuola industriale di Treviso;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Treviso, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 130. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TREVISO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.
Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di due corsi completi di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
t) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Treviso;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Treviso i locali.
Il Comune di Treviso provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Treviso;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Treviso;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune, essendo questi forniti presentemente dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del Regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno al Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per *merito* dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione *totale*, e ai sette decimi, per l'esenzione *parziale*.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di *licenza* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di TREVISO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	—	—	1	
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Meccanica e macchine** (nella Scuola) - **Disegno professionale** (per meccanici) **Macchine** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
5. **Tecnologia** (per meccanici) - **Laboratorio tecnologico.**	—	—	1	
6. **Elementi di elettrotecnica** (nella Scuola) **Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche** (nel corso di specializzazione per elettricisti).	—	—	1	
7. **Tecnologia - Disegno professionale** (per falegnami ebanisti).	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Capofficina falegname-ebanista	—	—	1	
2. Capofficina per l'aggiustaggio	—	—	1	
3. Capofficina per le macchine utensili	—	—	1	
4. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	—	—	1	
5. Capofficina elettricista	—	—	1	
6. Segretario economo	—	—	1	
7. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2079.

Trasformazione della Regia scuola industriale « Giovanni da Udine » di Udine in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 18 gennaio 1925, n. 246, di riordinamento della Regia scuola industriale « Giovanni da Udine » di Udine;

Vista la pianta organica della Regia scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 14 maggio 1928;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Regia scuola industriale « Giovanni da Udine » di Udine, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

La Scuola di tirocinio a orario ridotto per meccanici, edili e decoratori, annessa alla predetta Scuola, è sostituita da corsi per maestranze.

E' approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 129. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Giovanni da Udine » di UDINE

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da:

a) un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° fonditori;

La specializzazione fonditori, non prevista nell'elenco di cui al 6° comma dell'art. 6 della legge 15 giugno 1931, n. 889, in attesa che sia regolata secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge stessa, continuerà a funzionare in base all'attuale ordinamento.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Udine;

c) di un contributo della Cassa di risparmio di Udine;

d) di un contributo della Società Generale Operaia di M. S. di Udine;

e) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

f) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Udine i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Udine;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Udine;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Udine;

e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del Regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L. 20
frequenza per ciascuna classe	» 50
esame di licenza.	» 75
tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell' educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per *merito* dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie

di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione *totale*, e ai sette decimi, per l'esenzione *parziale*.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di *licenza* è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « Giovanni da Udine » di UDINE (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e Macchine. Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
4. Capofficina elettricista	1	Id.	—	
5. Capofficina falegname ebanista	—	—	1	
6. Sottocapo officina per l'aggiustaggio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
7. Sottocapo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
8. Sottocapi officina	—	—	2	
9. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
10. Vice segretario	—	—	1	
11. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
Ercole.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2080.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Valdagno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 13 novembre 1924, n. 2302 di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola di Valdagno;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 13 marzo 1929;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Valdagno, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Ercole — Jung.

Visto, *il Guardasigilli:* De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 134. — Mancini.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di VALDAGNO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1. meccanici;
2. tessili (tessitori).

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Valdagno i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentani del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Valdagno;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della

legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordine di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di VALDAGNO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine (1).	—	—	1	(1) Da affidarsi al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
4. **Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	
5. **Meccanica e macchine - Disegno professionale** (per meccanici e per tessitori)	—	—	1	
6. **Tecnologia** (2) - **Laboratorio tecnologico** (per meccanici).	—	—	1	(2) L'insegnamento della tecnologia spetta al Direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale per completamento dell'orario d'obbligo (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
7. **Tecnologia** (per tessitori) - **Tessitura e disegno tessile.**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina meccanico	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina tessitore	1	Id.	—	
3. Segretario-economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2081.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Verona in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 25 settembre 1924, n. 1979, di riordinamento della R. Scuola industriale di Verona;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale di Verona, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 128. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di VERONA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:
1° falegnami ebanisti;
2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.

Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Verona;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Verona i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Verona;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Verona;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione

che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del Regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per *merito* dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi per l'esenzione *totale*, e ai sette decimi per l'esenzione *parziale*.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'articolo 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di VERONA (a

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola; Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per falegnami ebanisti.
8. **Religione**	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	*NOTE*
	N.	Gruppo e grado		
1. Capofficina falegname-ebanista . .	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina per l'aggiustaggio . . .	1	Id.	—	
3. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
4. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
5. Capofficina elettricista	—	—	1	
6. Sottocapo officina	—	—	2	
7. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	
8. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2082.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Vibo Valentia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 2217 di riordinamento del R. Laboratorio-scuola di Monteleone (ora Vibo Valentia);
Vista la pianta organica del R. Laboratorio-scuola predetto, approvata con decreto Ministeriale 14 novembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Vibo Valentia, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 135. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di VIBO VALENTIA.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1) falegnami ebanisti;
2) fabbri (art. 16 della legge 15 giugno 1931, n. 889);
3) edili.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal Regio decreto legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Catanzaro;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Vibo Valentia i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Vibo Valentia;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Catanzaro;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di lire 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione)	L.	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.
Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di VIBO VALENTIA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo — N.	Posti di ruolo — Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	Insegnamento in una delle cattedre di cui ai nn. 3 e 4. Quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore la cattedra sarà affidata a personale incaricato.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola
3. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine (in tutte le classi della scuola) - Disegno professionale (per i fabbri).
4. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
5. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	—	—	1	
6. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico** (per fabbri).	—	—	1	
7. **Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale** (per edili).	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO N.	POSTI DI RUOLO Gruppo e grado	Incaricati	NOTE
1. Capo officina falegname ebanista	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capo officina fabbro	1	Id.	—	
3. Capo officina edile	—	—	1	
4. Vice segretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2083.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Vittorio Veneto in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in appplicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 25 settembre 1924, n. 1980, di riordinamento della Regia Scuola industriale di Vittorio Veneto;

Vista la pianta organica della Regia Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l' educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Regia Scuola industriale di Vittorio Veneto a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 127. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di VITTORIO VENETO

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;
2° meccanici;
3° edili;

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Treviso;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Vittorio Veneto i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Vittorio Veneto;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Treviso;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella preparazione del Regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a'sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente;

i pagamenti sono effettuati direttamente all'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a'sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per *merito* dal pagamento *totale* delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione *totale*, e ai sette decimi, per l'esenzione *parziale*.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a'sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano di VITTORIO VENETO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4 e 5 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola - Disegno professionale nelle classi per meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Nelle classi per meccanici.
6. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Nelle classi per falegnami ebanisti.
7. **Elementi di elettrotecnica.**	—	—	1	
8. **Tecnologia per edili - Elementi di costruzione.**	—	—	1	
9. **Disegno professionale per edili.**	—	—	1	
10. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personali tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capofficina falegname-ebanista . .	1	Gruppo B Gradi dall' 11° al 10°	—	
2. Capofficina meccanico	1	Id.	—	
3. Capofficina edile	1	Id.	—	
4. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2084.

Trasformazione della Regia scuola industriale « P. Bakmaz » di Zara in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 30 novembre 1924, n. 2300 di riordinamento della R. scuola industriale di Zara;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 18 maggio 1926, modificata con decreto Ministeriale 3 agosto 1927;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale « P. Bakmaz » di Zara, a datare dal 1° ottobre 1933-XI, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

La Scuola professionale femminile annessa è trasformata in R. Scuola professionale femminile.

È approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 114. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano « P. Bakmaz » di ZARA

Art. 1.

La Scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

La Scuola professionale femminile annessa ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola tecnica è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con le seguenti specializzazioni:

1° falegnami ebanisti;

2° meccanici.

Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione radioelettricisti.

La Scuola professionale femminile è costituita da un corso triennale professionale.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola tecnica consta di un corso completo di classi.

La Scuola professionale femminile consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla « Fondazione P. Bakmaz » i locali. La relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola sono a carico del Comune di Zara (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune essendo questi presentemente forniti dalla Fondazione « P. Bakmaz ».

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Zara;

c) di un rappresentante della « Fondazione P. Bakmaz » di Zara;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, le allegate tabelle organiche indicano il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio d'amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni della Scuola tecnica sono le seguenti:

Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L. 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Le tasse dovute dalle alunne della Scuola professionale femminile sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*), n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 30
Prima inscrizione (immatricolazione) . . .	» 20
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di idoneità	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della Causa Nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Il contributo di cui alla lettera *a)* del precedente articolo 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica Industriale
di ZARA (a)

1. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5, e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Grado dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Matematica - Elementi di fisica e di chimica.**	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. **Meccanica e macchine - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola - Disegno professionale per i meccanici.
5. **Tecnologia - Laboratorio tecnologico.**	1	Id.	—	Per i meccanici.
6. **Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica - Esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola; Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche; Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche; Disegno professionale nel corso di specializzazione per radioelettricisti.
7. **Tecnologia - Disegno professionale.**	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
8. **Telegrafia e telefonia con esercitazioni.**	—	—	1	
9. **Legislazione e ordinamenti r. e.**	—	—	1	
10. **Geografia delle comunicazioni.**	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Professionale Femminile annessa alla R. Scuola Tecnica Industriale di ZARA

I. — Personale direttivo e insegnante.

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** (obbligo della direzione dei laboratori. (1).	—	—	1	
2. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia.**	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all' 8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
4. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	—	—	1	
5. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	—	—	1	
6. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
7. **Lavori donneschi** .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(1) Da affidarsi al Direttore della R. Scuola tecnica.

II. — Personale tecnico e amministrativo.

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capo officina aggiustatore	1	Gruppo B Gradi dall' 11° al 10°	—	
2. Capo officina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capo officina falegname ebanista .	1	Id.	—	
4. Capo officina radioelettricista . . .	1	Id.	—	
5. Capo officina fucinatore	—	—	1	
6. Segretario economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — Personale di servizio.

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	1	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio per le trine e i merletti	1	Id.	—	
4. Sottomaestra di laboratorio per il ricamo	1	Gruppo C Grado 12°	—	
5. Sottomaestra di laboratorio per la economia domestica	—	—	1	
6. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidella	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.